

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO

IL GIUDICE

DOTT. MAURIZIO PASCALI

Ritenuta la propria competenza esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 3212/2015 del Ruolo Generale Lavoro
dell'anno 2015,
promossa

da:

..... + 22 (Avv.Girotto),

contro

Fondo nazionale previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani Casella
(Avv. Anzecchino)

In punto a:

RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

FATTO E DIRITTO

I ricorrenti, tutti già dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani, sono titolari di pensione integrativa a carico del fondo Casella per vari importi. A decorrere dal 1.1.14. su tale pensione integrativa viene operata una trattenuta a titolo di contributo temporaneo di solidarietà su una quota della pensione integrativa (v allegati in atti ricorso), in virtù di un accordo sindacale siglato in data 19.7.13. detto contributo iniziale fissato forfettariamente al 25% è poi stato innalzato al 50%. I ricorrenti agivano per la declaratoria di illegittimità del prelievo operato sulla pensione integrativa dei ricorrenti con restituzione delle somme.

La Cassa si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.



Osserva il GI che il convenuto fondo basa la legittimità del prelievo forzoso operato sull'art. 7 bis comma 2 bis d.lgs.252/2005 così come introdotto dal dl 72/2013 conv con modificazioni con l.99/2013.

Tale norma recita " Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future".

Il ricorso è fondato, se si considera come sulla base delle stesse deduzioni del fondo Casella convenuto il rapporto pensionati/iscritti è passato da una percentuale di poco inferiore al 50% dei primi anni 80 ad una percentuale del 378,43 % derivante dal rapporto tra 15.648 pensionati a fronte di 4.135 lavoratori attivi nel 2014(v bilancio al 31.12.14 doc 11 memoria). Peraltro il Fondo convenuto attesta "l'inarrestabile ed irreversibile riduzione del numero dei lavoratori attivi rispetto al numero dei pensionati" "anche in considerazione della gravissima crisi economico-finanziaria che ha colpito il mondo dell'editoria".

Alla luce delle suddette risultanze il contributo definito di solidarietà di cui all'accordo sindacale anzidetto appare assolutamente inidoneo a raggiungere la finalità per la quale è stato istituito e cioè assicurare oltre alla tenuta del Fondo una solidarietà intergenerazionale tra pensionati e iscritti posto che la riduzione del numero dei lavoratori, per ragioni di sistema, è irreversibile. Da ciò deriva la conseguenza che detto contributo non è coperto a livello legislativo dalla norma invocata dalla convenuta in quanto, per i motivi suespressi, detta norma autorizza la "rideterminazione della disciplina e del finanziamento delle prestazioni" ma non l'istituzione di un contributo forfettario a carico dei pensionati che, è di solare evidenza, non risolve la grave crisi in cui versa l'istituzione.

Peraltro gli attuali pensionati percepiscono pensioni integrative sulla base di contribuzione già versata prima dell'entrata in vigore della modifica legislativa ed a tal proposito la Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che "il



diritto soggettivo alla pensione può essere limitato, quanto alla proporzione tra contributi versati ed ammontare delle prestazioni, dalla legge, che può disporre in senso sfavorevole anche quando, maturato il diritto, siano in corso di pagamento i singoli ratei, ossia quando il rapporto di durata sia in fase di attuazione, essendo però necessario che la legge sopravvenuta non oltrepassi il limite della ragionevolezza ...; tale limite induce a maggior ragione a ritenere contrario al principio di ragionevolezza l'atto infra legislativo, amministrativo o negoziale, con cui l'ente debitore riduca unilateralmente l'ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a disporre per il futuro con riguardo a pensioni non ancora maturate".(v.per tutte Cass sez lav 12338/16).

Il contributo di solidarietà di cui si discute è pertanto illegittimo in quanto non conforme al dettato legislativo e pertanto vanno disapplicate tutte le disposizioni di fonti normative sub primarie che lo hanno istituito.

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate per il ricorrente in quanto lo stesso ha rinunciato agli atti ed all'azione attestando che per errore ha intrapreso l'azione in realtà non essendogli stata applicata la trattenuta. Non ci sono motivi per dubitare della buona fede del ricorrente.

Sono dovute le spese di causa.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata,

dichiara l'illegittimità del prelievo operato sul trattamento pensionistico integrativo dei ricorrenti, a titolo di contributo di solidarietà, e condanna il Fondo Casella alla restituzione totale delle somme trattenute ai ricorrenti a decorrere dal gennaio 2014;

dichiara cessata la materia del contendere a spese compensate per il ricorrente

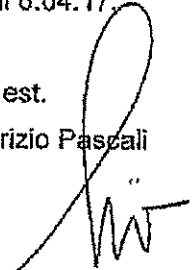


condanna il fondo Casella a rifondere le spese di causa in favore degli altri
ricorrenti , che liquida in € 1.600,00 di compensi, oltre spese generali, cp e
iva.

Padova, li 6.04.17.

Il Giudice est.

Dott. Maurizio Pascali



IL FUNZIONARIO CANCELLIERO
Lucia Turrini



Depositato in Cancelloria

Padova, 6/4/17

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lucia Turrini

